Anno 1874. Roma - Giovedì, 8 Gennaio Num. 7.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE UFFICIALE

Il N. 1689 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato col Nostro decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento approvato col Nostro decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visti l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, numero 4490, e gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed 1 dell'allegato *N* di quest'ultima legge;

Visti i Nostri decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, e 17 febbraio 1870, n. 5519;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli Enti morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni stabili devoluti al Demanio, e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato, instituita dall'articolo 8 della suddetta legge 15 agosto 1867,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le rendite liquidate pei beni stabili devoluti al Demanio, e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi, indicati negli elenchi allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E* e *F* (*), controfirmati dai Nostri Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Sono parimente accertate nelle somme esposte nella colonna 10 degli anzidetti elenchi le rate di rendita pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili, operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali ecclesiastici sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519.

Art. 2. In relazione al primo comma dell'articolo precedente, per effetto della liquidazione del patrimonio degli Enti morali indicati nei suddetti elenchi, sono accertate, giusta le risultanze del prospetto riepilogativo allegato *G* (*), controfirmato dai Nostri Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti ed annesso al presente decreto, in complessive lire 51,119 77 (cinquantunmila centodiciannove e centesimi settantasette) l'annua rendita cinque per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo pel Culto con decorrenza dal 1° luglio 1873, ed in complessive lire 339,368 26 (trecentotrentanovemila trecentosessantotto e centesimi ventisei) la somma delle rate di rendita maturate a favore dello stesso Fondo pel Culto a tutto giugno 1873.

L'anzidetta rendita annua e i relativi arretrati saranno conteggiati colla rendita stata iscritta a favore del Fondo pel Culto, in esecuzione del Nostro decreto 6 gennaio 1867, numero 3546.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 6 novembre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.
P. O. Vigliani.

(*) Gli Allegati saranno stampati in fogli di Supplemento annessi a questo numero.

Il N. 1747 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi in data del 5 maggio 1862, 4 dicembre 1864 e 23 giugno 1873, numeri 604, 2031 e 1442 (2ª Serie);

Visti i Nostri decreti in data del 7 dicembre 1864, 11 marzo 1867 e 9 settembre 1873, numeri 2044, 3631 e 1572 (2ª Serie);

Considerando essere necessario di regolare la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali, giusta le norme stabilite dalla legge del 22 aprile 1869, n. 5026, per l'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e per la Contabilità generale;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e per le Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dai Nostri Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

S. Spaventa.
M. Minghetti.

Regolamento *per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali.*

CAPO I.
Disposizioni generali.

Art. 1. La gestione dei vaglia e dei titoli di credito costituisce un servizio speciale dell'Amministrazione delle Poste.

Ne sono oggetto le riscossioni che si eseguiscono dalle Direzioni, dagli uffizi postali e dai RR. consolati all'estero pel rilascio di vaglia e di titoli di credito; i pagamenti di vaglia e di titoli di credito fatti dalle Direzioni, dagli uffizi e dai consolati; i pagamenti di vaglia all'interno del Regno per conto di Amministrazioni estere ed all'estero per conto dell'Amministrazione italiana, e tutti i movimenti di fondi che sono la conseguenza delle operazioni medesime.

Le tasse che si riscuotono pel rilascio di vaglia e di titoli di credito fanno parte dei proventi orninari dell'Amministrazione.

Art. 2. L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio di ciascun anno e termina coll'ultimo di dicembre; con tal giorno rimane definitivamente chiuso l'esercizio ed in conto di esso non si possono più fare riscossioni, nè pagamenti.

Art. 3. Sono materia del conto di ciascun anno le somme dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati effettivamente durante l'anno ed i giri di fondi fra le diverse casse postali, compiuti entro l'anno stesso.

Le somme dei vaglia e titoli di credito rimaste a pagare in fine d'anno e le somme dei debiti e dei crediti dei diversi agenti e corrispondenti dell'Amministrazione al 31 dicembre sono riportate sui conti dell'esercizio successivo, sui quali figurano separatamente dalle partite del nuovo esercizio.

Art. 4. Tutti gli agenti dell'Amministrazione rendono conto all'Amministrazione stessa delle proprie operazioni e sono posti sotto la giurisdizione della Corte dei conti, a senso dell'articolo 33 della legge in data del 14 agosto 1862, num. 800.

Art. 5. I titolari degli uffizi di Posta dell'interno fanno ufficio di contabili secondari ed i cassieri delle Direzioni provinciali di contabili principali; queste ultime riassumono i conti degli uffizi e provvedono ai giri di fondi nella rispettiva provincia.

Gli uffizi all'estero ed i consolati dipendono direttamente dalla Direzione generale.

Art. 6. I fondi che eccedono i bisogni delle diverse casse provinciali si concentrano nella cassa centrale istituita coll'articolo 24 del Regio decreto del 25 novembre 1869, num. 5359, e dalla medesima sono diramati a seconda dei casi.

La cassa stessa riceve i versamenti degli uffizi stabiliti all'estero e dei consolati, provvede ai giri di fondi coll'estero e compie quelle altre operazioni che le sieno affidate dal direttore generale.

CAPO II.
Gestione degli Uffizi.

Art. 7. Tutti gli uffizi di Posta emettono e pagano vaglia; pagano inoltre titoli di credito, nei limiti segnati dai regolamenti speciali.

L'entrata degli uffizi si compone delle somme dei vaglia emessi e delle sovvenzioni che ricevono; l'uscita consiste nei vaglia e titoli di credito che pagano e nei versamenti che operano.

Ad ogni sera ciascun titolare deve riportare sul registro di cassa le somme complessive dei vaglia di ciascuna specie emessi e pagati nella giornata, desumendole dalle matrici dei libretti di emissione e dai registri di pagamento.

I titoli di credito sono pagati per conto del cassiere provinciale; gli uffizi rimettono mano mano i titoli pagati alla cassa della rispettiva Direzione, comprendendoli nei versamenti.

Art. 8. I titolari degli uffizi di prima classe sono vigilati da un controllore, il quale deve tenere una delle chiavi della cassa, sottoscrivere tutti i documenti di contabilità, assistere alla formazione dei gruppi in partenza ed alla verificazione di quelli in arrivo, concorrere alla sistemazione dei conti ad ogni sera, e curare la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni emanate dalla Direzione generale intorno alla custodia, all'impiego ed alla circolazione dei fondi.

Art. 9. Qualora qualche uffizio manchi di fondi pel pagamento dei vaglia, ne fa richiesta alla rispettiva Direzione, unendo alla domanda gli avvisi dei vaglia da pagare, od altri documenti giustificativi.

La Direzione generale può dispensare gli uffizi di maggiore importanza dall'obbligo di esibire gli avvisi.

Art. 10. La Direzione generale può anche autorizzare gli uffizi a ricevere sovvenzioni da Direzioni di una diversa provincia, oppure da uffizi limitrofi, o da agenti contabili di altre Amministrazioni dello Stato, quando ne riconosca l'opportunità per rendere più celere e sicuro il giro dei fondi; nell'ultimo caso colle norme e cautele stabilite di concerto col Ministero delle Finanze.

Art. 11. I gruppi in arrivo debbono essere aperti e verificati dal titolare o da chi ne faccia le veci, in presenza del controllore ove esiste, o di due testimoni, redigendo analogo verbale, qualora vi si riscontrino differenze o irregolarità.

L'importo di ciascuna sovvenzione è portato ad entrata sul registro di cui all'articolo 7, distinguendo la moneta metallica dalla cartacea e rilasciandone quietanza alla cassa speditrice; oppure è rimborsato mediante giri di vaglia, giusta le istruzioni della Direzione generale. Le stesse disposizioni sono applicabili ai rimborsi che gli uffizi ricevono dalla rispettiva Direzione.

Art. 12. Tutte le somme man mano disponibili debbono essere versate dagli uffizi nella cassa della rispettiva Direzione provinciale o in quell'altra che la Direzione generale abbia indicata, nei giorni e modi e colle cautele dalla medesima prescritte, iscrivendole a credito sul registro di cui all'articolo 7 e distinguendo sempre la moneta metallica dalla cartacea.

Gli uffizi possono essere autorizzati a tenere nel corso di ciascun mese un fondo di riserva, per far fronte al pagamento dei vaglia; nel qual caso versano la sola eccedenza.

I titolari degli uffizi debbono rendere conto delle specie di monete che introitano e non possono far cambi, senza autorizzazione della Direzione generale.

Art. 13. Per diminuire il giro dei fondi in natura gli uffizi possono essere autorizzati a pagare spese per conto del tesoro dello Stato, colle norme stabilite dalla Direzione generale, di concerto col Ministero delle Finanze; i titoli pagati sono ricevuti dalle casse delle Direzioni provinciali come denaro.

Art. 14. I titolari sono responsabili dei danni che possono derivare all'erario dello Stato dall'inosservanza per parte loro di qualunque disposizione relativa al rilascio ed al pagamento dei vaglia, alla custodia del danaro, al giro delle sovvenzioni ed ai versamenti.

Negli uffizi di prima classe i controllori sono responsabili solidalmente coi titolari, qualora non eseguiscano quanto è prescritto dal precedente articolo 8.

Art. 15. Tutti gli uffizi rendono conto delle proprie operazioni alla rispettiva Direzione provinciale ad ogni quindici giorni, od a periodi più brevi quando venga ordinato.

In fine di mese ciascun uffizio compila e spedisce un conto recapitolativo mensile; la Direzione provinciale lo verifica, lo corregge quando occorra, dando partecipazione delle correzioni all'ufficio interessato, e gli rimborsa la somma di cui resulti in credito, oppure gli fa eseguire un versamento a saldo.

Art. 16. Le somme resultanti a debito od a credito dai conti del mese di dicembre di ciascun anno sono riportate su quelli del successivo gennaio, come resti dell'anno precedente.

Art. 17. Nel mese di febbraio di ciascun anno ogni uffizio compila e spedisce il conto generale dell'anno precedente, comprendendovi tutte le operazioni compiute durante l'anno ed i resti anteriori.

Art. 18. Le operazioni in moneta di oro debbono risultare da colonne speciali su tutti i resoconti.

Art. 19. In ogni caso di cambio del titolare di un uffizio si compilano conti distinti quindicinali, mensili ed annuali pel titolare cessante, oltre ad apposito verbale di passaggio d'amministrazione; i conti debbono essere firmati dal titolare cessante o dai suoi aventi causa.

Qualora il contabile cessante risulti creditore di qualche somma, la Direzione provinciale provvede tosto al relativo rimborso; nel caso che risulti debitore ed il debito non sia tosto pareggiato, la Direzione generale procede contro di lui od i suoi aventi causa e contro i fideiussori, a senso dell'articolo 63 della legge in data del 22 aprile 1869, numero 5026.

Un verbale deve essere pure compilato, previa ricognizione dello stato di cassa, in ogni caso di cambio del controllore negli uffizi di prima classe.

Art. 20. Le disposizioni del presente capo sono estese agli uffizi stabiliti all'estero, colla sola differenza che essi versano nella cassa centrale e rendono conto direttamente alla Direzione generale delle Poste; questa provvede all'invio delle sovvenzioni che possano occorrere agli uffizi stessi.

CAPO III.
Gestione delle Direzioni provinciali.

Art. 21. Le Direzioni provinciali sono incaricate:

a) Di emettere e pagare vaglia al pari degli uffizi;

b) Di rilasciare e pagare titoli di credito;

c) Di provvedere al movimento dei fondi fra gli uffizi della rispettiva provincia;

d) Di riassumere i resoconti degli uffizi stessi e presentare un resoconto complessivo, che comprenda le operazioni di tutte le casse della provincia.

Art. 22. Le entrate delle Direzioni si compongono dell'importo dei vaglia e dei titoli di credito emessi, delle sovvenzioni ottenute dalla cassa centrale o da altre casse e dei versamenti degli uffizi. Le uscite consistono nell'importo dei vaglia e dei titoli di credito pagati, delle sovvenzioni spedite agli uffizi o ad altre casse, e dei versamenti eseguiti nella cassa centrale.

Art. 23. Il servizio dei vaglia e dei titoli di credito nelle Direzioni è affidato al cassiere, il quale è responsabile di tutte le somme introitate e pagate; il capo dell'uffizio di computisteria esercita le funzioni di controllore.

Art. 24. Nelle principali Direzioni il servizio dei vaglia può essere separato dalla cassa, formandone un uffizio speciale; in tal caso chi ne è a capo rende conto giornalmente in nome proprio e nel resto opera giusta le norme stabilite dal presente regolamento per gli uffizi di prima classe; il controllore alla cassa estende la sua vigilanza all'uffizio medesimo.

In cotali Direzioni il cassiere non ha ingerenza nè responsabilità nel servizio dei vaglia.

L'emissione dei titoli di credito è riservata dovunque al cassiere, col concorso del direttore e del controllore o di chi ne faccia le veci.

Art. 25. Nelle ore in cui la cassa o l'uffizio speciale dei vaglia sieno chiusi, può essere affidato in ogni Direzione ad un altro uffizio l'incarico del pagamento dei vaglia, con fondi somministrati giornalmente dal cassiere o dal capo dell'uffizio speciale.

Il capo dell'uffizio delegato è responsabile delle sue operazioni e del denaro affidatogli e deve renderne conto nel successivo mattino, versando l'eccedenza ed i titoli pagati al capo dell'uffizio delegante, il quale comprende l'importo dei titoli stessi nei propri resoconti.

Art. 26. Le due casse che esistono in ogni Direzione, denominate *cassa corrente* e *cassa di deposito*, servono per la custodia di tutti i fondi, sieno dei vaglia che dei proventi; la chiave della prima è tenuta dal cassiere, l'altra è chiusa con triplice serratura a diversi ingegni, e le chiavi sono affidate rispettivamente al cassiere, al controllore ed al direttore, od in loro assenza a chi legittimamente li rappresenti; nelle Direzioni di 1ª classe la terza chiave è affidata al vicedirettore.

Nella cassa corrente non deve rimanere da un giorno all'altro alcuna somma che ecceda il valore della cauzione del cassiere; il fondo intero conservato nelle due casse non deve superare la somma determinata dalla Direzione generale; è vietato di lasciare qualunque somma fuori di cassa.

Le casse di ogni Direzione debbono essere verificate una volta al mese dal direttore in giorni non prestabiliti; indipendentemente dalle verificazioni straordinarie che possono essere eseguite dai direttori stessi e dagli ispettori.

Art. 27. Oltre alla tenuta della chiave di cui all'articolo precedente i controllori sono in obbligo di assistere al ricevimento ed alla verificazione dei gruppi in arrivo, alla formazione e spedizione dei gruppi in partenza ed alla sistemazione serale dei conti; di invigilare perchè tanto il cassiere quanto gli uffizi dipendenti non tengano in cassa somme eccedenti il limite fissato dalla Direzione generale; di sottoscrivere tutti i documenti di contabilità della Direzione, e di curare la scrupolosa osservanza delle disposizioni riflettenti la custodia, l'impiego e la circolazione dei fondi.

Art. 28. Tanto i controllori quanto i direttori provinciali possono essere chiamati a rispondere dei danni che fossero derivati all'Amministrazione per difetto di vigilanza da parte loro, e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, a senso dell'articolo 61 della legge in data del 22 aprile 1869, n. 5026.

Art. 29. I cassieri delle Direzioni debbono tenere due registri, oltre quelli comuni agli uffizi per il rilascio e pagamento dei vaglia, se disimpegnano anche questo servizio, ed oltre al libretto dei titoli di credito emessi ed al registro dei pagati, cioè:

a) Registro giornaliero di cassa;

b) Registro del movimento dei fondi nella cassa di deposito.

Sul primo inscrivono per ordine cronologico tutte le riscossioni e tutti i pagamenti, distinguendo sempre la moneta metallica da quella cartacea; le somme complessive giornaliere dei vaglia di ciascuna specie e dei titoli di credito emessi e pagati vi sono iscritte soltanto al momento della chiusura dell'uffizio.

Sul secondo notano le somme che man mano entrano nella cassa di deposito od escono dalla medesima, ed i tre funzionari che ne tengono le chiavi firmano ad ogni operazione il registro, che si conserva chiuso nella cassa.

I controllori tengono un registro inventario di cassa, sul quale riportano ad ogni sera le somme dell'entrata, dell'uscita e dei valori che esistono in cassa; il registro deve essere sempre firmato dai cassieri e dai controllori.

Art. 30. In quelle Direzioni dove i cassieri sono incaricati del servizio dei vaglia, essi debbono assestare seralmente, sotto la propria responsabilità e col concorso del controllore, il conto con tutti gli impiegati del loro uffizio ai quali sieno affidate riscossioni o pagamenti, verificare le matrici dei vaglia emessi, i registri dei pagati ed i relativi sommati e ritirare tutto il denaro; nel corso del giorno sono in obbligo di invigilare perchè non rimangano in mano degli impiegati somme eccedenti i bisogni presumibili.

Nelle Direzioni dove il servizio dei vaglia è affidato ad un uffizio speciale spetta al titolare del medesimo di eseguire quanto è disposto dal presente articolo.

Art. 31. Qualora manchino fondi per provvedere alle esigenze del servizio, le Direzioni provinciali possono ottenere sovvenzioni dalla Tesoreria locale, giusta le norme stabilite di concerto fra la Direzione generale delle poste e il Ministero delle Finanze, rilasciando in cambio vaglia equivalenti a favore del tesoriere centrale.

Nel caso che la Tesoreria non possa somministrare sovvenzioni, queste sono chieste alla Direzione generale, che le fa spedire dalla cassa centrale o le provvede altrimenti.

I gruppi in arrivo sono verificati dal cassiere in concorso col controllore; nel caso che vi si riscontrino differenze od irregolarità, essi compilano analogo verbale, come è prescritto per gli uffizi all'articolo 11; dopo di che il cassiere rilascia quietanza della somma ricevuta e se ne addebita sul registro giornaliero di cassa, oppure ne rimborsa la cassa speditrice, a seconda degli ordini della Direzione generale.

Art. 32. Le Direzioni profittano eziandio dei fondi che ricevono dagli uffizi dipendenti, per provvedere ai bisogni del servizio.

I gruppi in arrivo sono rimessi al cassiere, ritirandone ricevuta col *visto* del controllore, e debbono essere tosto verificati col concorso di amendue, compilando analogo verbale nel caso di differenze o di altre irregolarità.

I gruppi che non possano essere verificati all'istante sono chiusi provvisoriamente nella cassa di deposito, prendendone memoria sul registro del movimento dei fondi nella cassa stessa.

Qualora qualche versamento contenga ricevute di pagamenti in conto od a saldo di titoli di credito, oppure mandati, ordini, buoni od altri titoli pagati dagli uffizi per conto del Tesoro, in tal caso il cassiere si accredita delle prime sul registro dei titoli di credito pagati nella Direzione e presenta gli altri alla Tesoreria per averne rimborso, o per ottenere in cambio vaglia del Tesoro, o quietanze di versamento.

L'importo dei versamenti pervenuti dagli uffizi è iscritto ad entrata sul registro giornaliero di cassa, rilasciandone quietanza.

Art. 33. I cassieri delle Direzioni sono incaricati di spedire le sovvenzioni occorrenti agli uffizi della rispettiva provincia od anche agli uffizi di altre provincie, giusta gli ordini della Direzione generale; delle prime si accreditano sul registro giornaliero di cassa, delle seconde sono rimborsati con vaglia postali.

Art. 34. Nessuna sovvenzione può essere spedita, senza un ordine scritto del direttore, o di chi ne fa le veci; i gruppi sono formati e suggellati in presenza del cassiere e del controllore, ciascuno dei quali firma la relativa fattura; i cassieri debbono procurarsi le quietanze dall'ufficio destinatario.

L'invio dei rimborsi ha luogo nel modo stesso, a meno che possa essere fatto con vaglia.

Art. 35. I fondi eccedenti la somma che le Direzioni provinciali sono autorizzate a tenere in cassa devono essere versati man mano nella Tesoreria provinciale, ritirando un vaglia del Tesoro a favore del cassiere centrale, oppure possono essere spediti in effettivo alla cassa centrale od a quella di altra Direzione, giusta gli ordini della Direzione generale.

I cassieri si accreditano di ogni versamento e debbono procurarsi la relativa quietanza dalla cassa destinataria, a meno che la Direzione generale abbia disposto di farli rimborsare con vaglia.

Art. 36. I cassieri presentano ogni sera al direttore le note dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati nella giornata, coi relativi documenti; in principio di mese presentano inoltre il resoconto delle proprie operazioni pel mese precedente, colle fatture originali dei versamenti ricevuti e delle sovvenzioni spedite.

Il resoconto comprende tutti gli introiti e pagamenti pel servizio dei vaglia operati dal primo all'ultimo giorno del mese, qualunque sia il mese cui si riferiscano; la differenza a debito od a credito si riporta sempre nel mese successivo.

Nel mese di febbraio d'ogni anno i cassieri compilano e presentano il resoconto recapitolativo dell'anno precedente, comprendendovi tutte le operazioni dell'anno ed i resti anteriori.

In quelle Direzioni dove il servizio dei vaglia è affidato ad un uffizio speciale, il cassiere comprende nei propri conti i versamenti dell'uffizio dei vaglia e le sovvenzioni che gli abbia somministrate, e si astiene dal rendere il conto giornaliero dei vaglia emessi e pagati.

Art. 37. Nel caso di cambio di cassieri si compilano resoconti distinti per il cassiere cessante e pel successore, oltre analogo verbale di passaggio d'amministrazione.

Un verbale dev'essere pure compilato quando le chiavi della cassa di deposito passino da uno ad altro individuo.

Art. 38. Gli uffizi di computisteria debbono tenere un duplicato dei registri del cassiere accennati al precedente articolo 29; inoltre tengono un registro di conto corrente con tutti i contabili della provincia, per poter verificare i resoconti dei medesimi, preparare i resoconti riassuntivi ed accertarsi della perfetta regolarità dell'andamento del servizio in ciascun uffizio.

Nel caso di danni per l'erario facilitati da difetto di vigilanza i direttori e i controllori incorrono nella responsabilità di cui all'articolo 28.

Art. 39. I titolari delle Direzioni passano giornalmente all'uffizio di computisteria le note dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati nella Direzione, ed in fine di ogni quindicina quelle dei vaglia emessi e pagati negli uffizi, le une e le altre corredate dai relativi documenti;

in fine di mese gli passano i resoconti dei cassieri e dei titolari degli uffizi.

Le note ed i conti sono tosto verificati e corretti quando occorra, dando avviso di ogni correzione al contabile interessato, e le diverse partite di debito e di credito sono iscritte sul registro di conto corrente.

Nel caso di ritardo per parte di qualsiasi contabile nella presentazione dei conti, il capo dell'uffizio di computisteria promuove dal direttore le misure necessarie.

Art. 40. Le note ed i conti verificati debbono essere spediti alla Direzione generale nei tempi e modi da essa prescritti, con tutti i documenti che li corredano, muniti della firma dell'impiegato verificatore.

Art. 41. In ogni mese gli uffizi di computisteria compilano e spediscono alla Direzione generale un resoconto amministrativo, nel quale sono riassunte le operazioni dei contabili della provincia durante il mese precedente; nel mese di febbraio di ciascun anno compilano il resoconto riassuntivo generale dell'esercizio scaduto e lo spediscono alla Direzione generale, assieme a quelli degli uffizi.

CAPO IV.

Gestione dei Consolati.

Art. 42. I consolati ammessi al servizio dei vaglia rendono conto direttamente alla Direzione generale delle poste, a periodi quindicinali, mensili o trimestrali, giusta le istruzioni della medesima.

Art. 43. I consolati si addebitano su ciascun conto dell'importo dei vaglia emessi e delle relative tasse; si accreditano dei vaglia pagati e della partecipazione loro spettante sulle tasse stesse, a senso dell'articolo 2 del Regio decreto in data del 17 giugno 1868, n. 4450.

Art. 44. Con ogni conto i consolati debbono spedire alla Direzione generale una cambiale a suo ordine, a scadenza non maggiore di tre mesi, che rappresenti il preciso importare del loro debito e sia pagabile in moneta d'oro; una seconda di cambio deve essere spedita col corriere successivo.

Art. 45. I consoli sono responsabili dei danni che possano derivare all'erario dello Stato per loro colpa nella custodia dei fondi o nella scelta dei mezzi per il relativo invio, oppure pel ritardo nella spedizione dei fondi stessi.

Art. 46. Nel caso di cambio di titolari dei consolati non si redige alcun verbale di passaggio d'amministrazione; il console cessante è in obbligo di saldare il proprio debito, senza alcuna ingerenza del suo successore.

Art. 47. Spetta alla Direzione generale di curare il versamento al Tesoro dello Stato dell'importo delle tasse riscosse nei consolati pel rilascio dei vaglia, e di regolare mediante mandati commutabili in quietanze le ritenute in conto della partecipazione cui hanno diritto.

Art. 48. I resoconti generali annuali di ciascun consolato sono compilati dalla Direzione generale e fatti accettare dai consoli; comprendono gli importi delle emissioni e dei pagamenti dell'anno, e dei versamenti giunti alla medesima a tutto dicembre; i residui debiti o crediti si riportano sul conto dell'anno successivo.

Qualora nel corso di un anno si sieno succedute più persone nella direzione di un consolato si compilano conti distinti.

CAPO V.

Rapporti colle Amministrazioni estere.

Art. 49. La contabilità colle Amministrazioni estere, colle quali esiste un cambio di vaglia, è concentrata nella Direzione generale delle Poste.

In ogni mese ciascuna Amministrazione manda all'altra il resoconto dimostrativo dell'importo dei vaglia cambiati durante il mese precedente e delle tasse rispettivamente dovute.

Art. 50. Il bilancio dei conti è fatto a periodi mensili o trimestrali, a norma delle relative convenzioni, e l'Amministrazione debitrice paga a quella creditrice l'importo del suo debito.

Art. 51. Il pagamento dei saldi può essere fatto mediante gruppi in effettivo, oppure mediante cambiali, o mediante cessione di crediti equivalenti per altre contabilità o verso altre Amministrazioni.

Art. 52. Spetta alla Direzione generale l'incarico di versare al Tesoro l'importo pagato dalle Amministrazioni corrispondenti per tasse dei vaglia, e così pure i profitti eventuali risultanti dal corso dei cambi.

Nel caso invece che sia dovuto un rimborso per tasse ad Amministrazioni estere o che dai cambi risulti una perdita, si provvede al relativo pagamento per cura della cassa centrale, che ne è rimborsata con un mandato sul corrispondente capitolo del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 53. I conti mensili o trimestrali delle Amministrazioni estere sono riassunti per cura della Direzione generale delle Poste in prospetti annuali.

Sui medesimi figurano rispettivamente a debito od a credito i vaglia pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre; i saldi dovuti a tutto quel giorno e non pagati si riportano sul conto dell'anno successivo.

CAPO VI.

Attribuzioni della Direzione generale.

Art. 54. Nella Direzione generale delle Poste il servizio dei vaglia e dei titoli di credito è affidato a due Divisioni, una di amministrazione e l'altra di riscontro.

L'uffizio di ragioneria riassume e tiene in evidenza i risultati finali dei conti.

Art. 55. Spettano alla Divisione amministrativa le seguenti attribuzioni:

a) L'emanazione delle disposizioni di massima e la trattazione di tutti gli affari in genere;

b) La vigilanza sugli agenti dell'Amministrazione, e la tutela in via amministrativa e giudiziale degli interessi dell'erario;

c) Il movimento dei fondi, la riscossione di cambiali, di crediti e gli atti relativi;

d) L'esame e la verificazione dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati, nello scopo di accertare gli obblighi ed i diritti dell'Amministrazione nei suoi rapporti coi propri contabili e col pubblico;

e) La duplicazione, la rinnovazione e la commutazione dei vaglia e dei titoli di credito.

Art. 56. La Divisione incaricata del riscontro ha le seguenti attribuzioni:

a) Sorveglianza della cassa centrale;

b) Riscontro della revisione dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati;

c) Riscontro dei vaglia e dei titoli di credito che si rinnovano;

d) Revisione dei resoconti mensili, trimestrali ed annuali di tutti gli agenti e corrispondenti dell'Amministrazione;

e) Tenuta dei conti correnti coi contabili, corrispondenti e debitori dell'Amministrazione, e di tutte le scritture dimostrative delle emissioni dei vaglia e dei titoli di credito, dei pagamenti e del giro dei fondi;

f) Compilazione dei conti generali amministrativi e revisione dei conti giudiziali.

Art. 57. Il movimento materiale dei fondi è affidato al cassiere centrale, il quale dipende dal capo della Divisione amministrativa e rende conto mensilmente delle sue operazioni; egli non può riscuotere o pagare alcuna somma, nè compiere altre operazioni pel servizio dei vaglia, senza un ordine del capo di Divisione, vidimato dalla Divisione di riscontro; può essere autorizzato a trarre e pagare vaglia, giusta le norme che regolano il servizio stesso negli uffizi di Posta.

Art. 58. L'opera del cassiere è continuamente vigilata da un controllore, scelto dal direttore generale fra gli impiegati della Divisione di riscontro.

Il controllore deve assistere a tutte le operazioni, firmare le fatture, le quietanze ed ogni altro documento relativo al servizio della Cassa, qualunque sia la contabilità cui si riferisca.

Sono applicabili alla cassa centrale le disposizioni relative alle casse provinciali, di cui agli articoli 26, 27 e 29.

Le tre chiavi della cassa di deposito sono affidate rispettivamente al cassiere, al capo della Divisione amministrativa ed al capo di quella di riscontro od a delegati di essi, approvati dal direttore generale.

Le verificazioni di cassa sono eseguite almeno una volta al mese, in giorni non prestabiliti, da ispettori designati dal direttore generale.

Art. 59. Le cambiali che giungono alla Direzione generale sono rimesse per la riscossione al Ministero delle Finanze; al Ministero stesso sono chieste le cambiali che occorrono per pagamenti da eseguirsi all'estero.

È in facoltà della Direzione generale di valersi delle cambiali in arrivo per operare pagamenti ad Amministrazioni estere o di affidarne la riscossione ai cassieri di quelle Direzioni provinciali che abbisognino di provviste di fondi.

Il movimento delle cambiali deve resultare da un conto speciale.

Art. 60. Tutte le note dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati da qualunque agente o corrispondente dell'Amministrazione giungono alla Divisione amministrativa; questa verifica se ciascuno si sia addebitato od accreditato rispettivamente dei vaglia e titoli di credito emessi e pagati pel loro reale importo, e se abbia riscosso le tasse a dovere; inoltre riconosce quali fra i vaglia emessi sieno stati estinti, e quali sieno le somme man mano pagate in conto di ciascun titolo di credito.

Le somme dei vaglia non pagati e quelle rimaste disponibili sui titoli di credito sono iscritte sopra apposito registro, dopo la scadenza degli uni e degli altri.

Art. 61. La Divisione amministrativa compila mensilmente un riassunto generale dei vaglia di ciascuna specie e dei titoli di credito emessi e pagati e lo passa alla Divisione del riscontro.

I resoconti debbono dimostrare che le somme dei vaglia di ciascuna specie e dei titoli di credito pagati in ogni mese corrispondano alle somme degli emessi, tenuto conto dei residui rimasti da pagare.

Art. 62. Le differenze a debito od a credito dei singoli agenti o corrispondenti, che resultano dall'esame delle note dei vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati, danno luogo a rettificazioni.

Queste si operano mediante note compilate dalla Divisione amministrativa e vidimate da quella di riscontro, in base ai riassunti di cui all'articolo 61.

Art. 63. Le rettificazioni a debito od a credito di consolati e di Amministrazioni estere sono comunicate ai consoli od alle Amministrazioni interessate; il relativo importo va in aggiunta od in deduzione del debito o del credito resultante dai conti susseguenti.

Le note di rettificazione a debito od a credito di contabili dell'interno sono rimesse alle Direzioni provinciali, con incarico di riscuotere il saldo dai contabili debitori e di rimborsare i contabili creditori, operando per conto del cassiere centrale.

Quelle relative ad uffizi stabiliti all'estero sono spedite direttamente agli uffizi stessi.

Art. 64. Quando le note ritornano alla Direzione generale, la Divisione amministrativa provvede alla regolazione delle operazioni compiute dalle Direzioni provinciali.

La contabilità finale delle rettificazioni fa parte delle scritture generali, e le relative somme sono portate complessivamente in aggiunta od in diminuzione per ciascuna specie di vaglia e pei titoli di credito sui conti relativi.

Art. 65. I vaglia non pagati ed i titoli di credito non pagati o pagati soltanto in parte debbono risultare dal registro di cui all'articolo 60.

Le domande di rinnovazione giungono alla Divisione amministrativa; questa riconosce se possano essere ammesse e previo esame delle medesime per opera della Divisione di riscontro rilascia nuovi vaglia, i quali debbono portare la firma dei capi di amendue le Divisioni o di loro delegati, approvati dal direttore generale.

Art. 66. I vaglia rinnovati figurano nella contabilità generale come nuovi vaglia emessi; i vaglia ed i titoli di credito scaduti si considerano come annullati dopo la loro rinnovazione e si conteggiano fra i pagati.

Art. 67. La Divisione di riscontro deve concorrere alla sistemazione serale dei conti del cassiere e tenere il relativo registro, oltre un duplicato di quelli della cassa.

Spetta alla Divisione stessa di riscontrare il movimento e l'impiego della moneta metallica in tutte le casse dell'Amministrazione e di preparare i relativi resoconti pel Ministero delle Finanze, al quale uopo è sussidiata dalla Divisione amministrativa dei vaglia e dalla ragioneria della Direzione generale.

Art. 68 La Divisione di riscontro tiene le sue scritture col metodo a partita doppia: tanto i conti principali, quanto i conti secondari debbono essere disposti in modo da poter riconoscere in qualunque momento il vero stato attivo e passivo dell'Amministrazione e la posizione di qualunque agente o corrispondente.

Art. 69. I resoconti mensili, trimestrali ed annuali di tutti gli agenti e corrispondenti dell'Amministrazione sono verificati, per quanto concerne i vaglia ed i titoli di credito emessi e pagati colla scorta dei riassunti compilati dalla Divisione amministrativa a senso dell'articolo 61. I conti dei diversi agenti e corrispondenti debbono perfettamente corrispondere fra loro nei rispettivi resultati quanto al giro dei fondi; nel caso di differenze si ricorre alle fatture originali che corredano ciascun resoconto, si operano le opportune rettificazioni e si comunicano agli interessati.

Art. 70. La Divisione di riscontro prepara per ciascun mese un resoconto generale, lo fa vidimare dal capo della Divisione amministrativa e lo comunica alla ragioneria della Direzione generale.

Ciascun resoconto deve dimostrare gli importi:

a) Dei vaglia e dei titoli di credito rimasti in circolazione a tutto il mese precedente;

b) Degli emessi durante il mese cui ciascun conto si riferisce;

c) Dei pagati durante il mese stesso.

La differenza fra il debito ed il credito deve corrispondere a quella dei vaglia e dei titoli di credito rimasti in circolazione, in conformità dei registri dei vaglia e dei titoli rinnovabili e dei riassunti di cui all'articolo 61.

La somma finalmente dei fondi esistenti nelle diverse casse, riunita a quella dei crediti dell'Amministrazione, deve bilanciare l'importo dei vaglia e dei titoli non pagati.

Art. 71. Nel mese di aprile di ciascun anno la divisione di riscontro deve avere compilato e passato alla ragioneria, previa vidimazione del capo della Divisione amministrativa, il resoconto generale dell'anno precedente.

Il resoconto comprende i residui resultanti dal conto anteriore, dimostra tutte le operazioni compiute durante l'anno cui si riferisce, ed i residui attivi e passivi da riportarsi all'anno successivo.

Art. 72. Dal resoconto stesso deve risultare la somma dei vaglia e dei titoli di credito caduti in prescrizione, a senso dell'articolo 35 della legge in data del 5 maggio 1862, n. 604, dell'articolo 13 della legge in data del 23 giugno 1873, n. 1442, e delle convenzioni in vigore colle Amministrazioni estere.

La somma di cui si tratta è fatta uscire dalla cassa centrale con ordine regolare, ed è compresa fra i proventi ordinari dell'Amministrazione delle Poste.

Art. 73. L'uffizio di ragioneria della Direzione generale delle Poste riporta nelle proprie scritture i resultati finali mensili ed annuali di tutta la gestione e poi passa i resoconti di cui agli articoli 70 e 71 alla ragioneria generale per le operazioni di sua competenza.

Art. 74. Il resoconto annuale dei vaglia deve essere unito al resoconto generale consuntivo dello Stato, giusta il disposto dall'articolo 65 della legge in data del 22 aprile 1869, n. 5026.

CAPO VII.

Rendimento dei conti giudiziali.

Art. 75. Tutti gli agenti dell'Amministrazione sono tenuti a presentare annualmente il conto giudiziale della loro gestione, come è disposto dall'articolo 4 del presente regolamento.

Ciascun conto comprende il periodo di tempo durante il quale ogni contabile fu in servizio; nel caso che si sieno succeduti più contabili in un uffizio durante un anno, essi presentano conti distinti.

Ove però per congedo, malattia od altra causa qualunque un contabile abbia affidato temporariamente il servizio ad altra persona, sotto la propria responsabilità, egli comprende nel proprio conto anche le operazioni compiute dalla persona da cui fu sostituito.

Nel caso di morte, interdizione od inabilitazione di un contabile, il conto è reso dai suoi eredi o legittimi rappresentanti.

Art. 76. Il conto di ciascun anno deve essere presentato nel mese di febbraio dell'anno successivo, fatta eccezione per quei contabili che abbiano cessato dal servizio nel corso dell'anno, i quali sono tenuti a presentarlo entro tre mesi dal giorno della cessazione.

I contabili degli uffizi dell'interno lo rimettono alla Direzione provinciale rispettiva, che raccoglie tutti i conti degli uffizi della sua provincia, li verifica, li vidima, li riassume in un prospetto e li unisce a quelli del proprio cassiere, per poi inoltrarli alla Direzione generale.

Gli altri contabili lo presentano direttamente a quest'ultima.

Art. 77. Qualora qualche contabile od i suoi eredi o rappresentanti non presentino il proprio conto in tempo utile, questo è fatto compilare d'uffizio, ed il contabile od i suoi aventi causa sono invitati a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine da stabilirsi.

Si avrà come riconosciuto il conto, se il contabile od i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso.

Art. 78. Tutti i conti debbono essere riveduti e certificati conformi alle proprie scritture dalla Divisione di riscontro nella Direzione generale delle Poste, e debbono essere vidimati dal capodivisione e dal direttore generale o da chi ne fa le veci.

Art. 79. La Divisione di riscontro riassume i risultati di tutta la gestione in un unico prospetto, dal quale deve resultare l'intiero giro bancario.

Il prospetto è corredato dai seguenti allegati:

a) Dimostrazione dell'importo dei vaglia delle singole specie e dei titoli di credito non pagati in fine dell'esercizio precedente;

b) Dimostrazione delle riscossioni e dei pagamenti, durante l'anno cui i conti si riferiscono, nelle Direzioni provinciali, negli uffizi e nei consolati;

c) Riepiloghi dei conti correnti colle Amministrazioni estere;

d) Estratto del conto corrente col Ministero delle Finanze per la riscossione delle cambiali;

e) Dimostrazione delle rinnovazioni di vaglia e di titoli di credito operate durante l'anno;

f) Copie dei riassunti, di cui all'articolo 61, per provare che le somme accreditate ai diversi agenti e corrispondenti per vaglia e titoli di credito pagati durante l'anno bilanciano le emissioni dell'anno stesso ed i residui dell'anno precedente, tenuto calcolo dei nuovi residui da trasportarsi all'anno successivo;

g) Dimostrazione dell'importo dei vaglia e dei titoli di credito non pagati, nè rinnovati in fin d'anno, e da trasportarsi all'anno successivo;

h) Dimostrazione di tutti i debiti e crediti dell'Amministrazione, colla indicazione delle disposizioni date e dei risultati ottenuti per la riscossione dei crediti.

Art. 80. Il prospetto riassuntivo di cui all'articolo precedente, coi suoi allegati, deve essere comunicato alla ragioneria della Direzione generale delle Poste e da questa alla ragioneria generale; vidimato che sia dalle medesime e certificato conforme nei suoi risultati finali alle loro scritture, viene inoltrato alla Corte dei conti, assieme ai resoconti di tutti i contabili.

A corredo ed a giustificazione dei resoconti stessi devono essere unite le note originali dei vaglia emessi e pagati durante l'anno dalle Direzioni o dagli uffizi.

Art. 81. Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno cagionato all'erario per fatto o per omissione imputabili a colpa o negligenza di qualche contabile, può essere promosso un giudizio speciale immediato, a senso dell'articolo 63 della legge in data 22 aprile 1869, n. 5026.

Art. 82. Sui prospetti riassuntivi di cui all'articolo 79 sono comprese anche le partite riflettenti i conti dei contabili sui quali la Corte dei conti abbia deciso con giudizi speciali, affinchè resulti la dimostrazione di tutto il giro bancario.

CAPO VIII.

Riscossione di debiti accertati a carico di contabili od altri agenti postali.

Art. 83. I debiti accertati amministrativamente o stabiliti dalla Corte dei conti a carico di contabili o di altri agenti dell'Amministrazione sono riscossi per cura della Direzione generale delle Poste.

La Direzione generale medesima cura anche la riscossione delle somme dovute da persone estranee all'Amministrazione, in dipendenza di sentenze dell'autorità giudiziaria.

Le relative partite rimangono nelle scritture dell'Amministrazione delle Poste per cinque anni compiuti, oltre quello cui si riferiscono, cioè fino all'epoca in cui possa essere definitivamente liquidata la contabilità dell'Amministrazione stessa per quell'anno e possa essere versato al Tesoro dello Stato l'importo dei vaglia non pagati, giusta il disposto dell'articolo 72 del presente regolamento.

Art. 84. Le somme condonate a contabili od altri agenti, per determinazione della Corte dei conti, sono conservate del pari nelle scritture dell'Amministrazione per tutto il periodo indicato all'articolo precedente.

Art. 85. Le somme man mano riscosse debbono essere versate nella cassa centrale, previi ordini regolari a senso dell'articolo 57, ed il cassiere se ne dà debito nei propri conti.

Art. 86. Quando sia trascorso il termine di cui all'articolo 83, le somme rimaste a riscuotere saranno rimborsate all'Amministrazione e versate nella cassa centrale, mediante mandati sull'apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici.

I mandati saranno emessi in seguito a decreti ministeriali, regolarmente documentati.

Art. 87. Appena ottenuto il rimborso di ciascuna somma, saranno trasportate sui campioni demaniali quelle per cui esista un debitore noto, a carico del quale sia stata pronunziata sentenza di condanna.

Le somme state condonate ai contabili, e che non risultino giudizialmente dovute da estranei all'Amministrazione, saranno eliminate dalle scritture.

Nell'allegato al prospetto di cui al precedente articolo 79 sarà dato conto dei rimborsi ottenuti, dei trasporti ai campioni demaniali e della eliminazione di qualsiasi somma.

CAPO IX

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 88. Il presente regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 1874; le sue disposizioni verranno applicate ai vaglia ed ai titoli di credito emessi dal giorno stesso.

Art. 89. La liquidazione delle contabilità a tutto l'esercizio 1873 dovrà essere compiuta entro l'anno 1874, giusta le norme attualmente in vigore.

Art. 90. Entro l'anno 1875 la Direzione generale delle Poste dovrà aver presentato alla Corte dei conti i resoconti giudiziali a tutto il 1873, non che quello dell'esercizio 1874, compilato giusta le norme prescritte dal presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
S. SPAVENTA.

Il Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, S. M., in udienza del 18 *dicembre* 1873, *ha fatte le seguenti disposizioni:*

Verdinois Giovanni, capitano d'artiglieria in aspettativa per riduzione di corpo, richiamato in effettivo servizio nell'arma stessa;
Baffa Gaetano, id. id., id;
Gianelli Carlo, id. id., id.

DISPOSIZIONI *fatte nel personale della Camera notarile di Chieti con Regi decreti* 18 *dicembre* 1873:

De Benedictis Raffaele, notaio a Chieti, confermato presidente della Camera notarile di Chieti pel biennio 1874-1875;
De Nicola Antonio, notaio a Chieti, confermato cancelliere della Camera notarile anzidetta pel biennio precitato;
Quadrini Michele, notaio a Chieti, confermato componente della Camera notarile anzidetta pel biennio precitato.

Con decreto del Ministro delle Finanze, in data 6 gennaio 1874, i notai signori Majone Francesco Saverio, di Napoli, e Capriolo Giuseppe, di Avellino, sono stati accreditati presso le prefetture delle singole città in cui risiedono per le autenticazioni prescritte colla legge e regolamento in vigore per l'Amministrazione del Debito Pubblico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Accertata la cessazione del coléra in tutto il territorio del Regno,

Decreta:

Art. 1. Il decreto ministeriale sul commercio degli stracci nell'interno del Regno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1873, numero 215, è revocato.

Art. 2. La esportazione degli stracci dai comuni mai stati infetti di coléra nella cessata epidemia è libera, rimanendo così abrogate le disposizioni di cui è discorso nei numeri 2, 3 e 4 della circolare del Ministero dell'Interno in data 27 settembre 1865, n° 8220, divisione 7ª, sezione 1ª.

I comuni dove, durante la cessata epidemia, non siasi verificato che un solo caso di coléra, sono equiparati ai comuni mai stati infetti.

Art. 3. La esportazione degli stracci dai comuni stati infetti di coléra, ed attualmente esenti dal morbo, è permessa; a condizione però che siano trascorsi almeno 30 giorni dall'ultimo caso di coléra ivi avvenuto, e che siasi adempiuto alle seguenti prescrizioni:

a) Gli stracci da esportarsi saranno sottoposti alla operazione conosciuta col nome di *sciorinamento*, da farsi col tenerli distesi in istrati sottili, e in verun caso più alti di 25 centimetri, ed esposti a libera ventilazione.

In casi eccezionali, e dietro il parere della Commissione municipale di sanità, o del medico provinciale o distrettuale in quanto concerne le provincie Venete e di Mantova, gli stracci potranno anche essere sottoposti ad altre pratiche di disinfezioni, come a quella, per esempio, del cloro.

Al medico-condotto, membro e segretario della Commissione municipale di sanità, e al medico municipale nelle predette provincie Venete e di Mantova, è affidato l'incarico di regolare la disinfezione degli stracci a norma delle circostanze locali e di sorvegliarla.

Le spese della disinfezione sono a carico dell'esportatore degli stracci.

b) La operazione della disinfezione degli stracci ammessi alla esportazione da un comune stato infetto di coléra dovrà essere attestata da un certificato del sindaco, da presentarsi ad ogni richiesta delle autorità municipali e governative dei comuni sul territorio dei quali succede il trasporto.

I colli, ed occorrendo il carico, saranno legati o posti in tali condizioni da non essere possibile introdurvi, durante il tragitto, nuova quantità di stracci o sottrarne senza alterarne visibilmente la imballatura. Nel certificato dovranno essere indicati il numero dei colli ed il loro peso approssimativo.

Art. 4. Gli stracci esportati dai comuni stati infetti di coléra, e posti in circolazione senza il certificato della seguita disinfezione, verranno sequestrati.

L'autorità locale che avrà ordinato il sequestro ne darà immediatamente avviso al prefetto della provincia, il quale invierà un suo particolare rapporto al Ministero dell'Interno.

Il Ministero dell'Interno deciderà se e sotto quali condizioni gli stracci possano essere restituiti al proprietario, o se debbano invece essere bruciati.

Le spese di sequestro e tutte le altre che concernono, sia la restituzione, sia la distruzione degli stracci sequestrati, sono a carico del proprietario.

I prefetti, i sottoprefetti, i commissari distrettuali ed i sindaci, ciascuno per quella parte che li riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1874.

Il Ministro: G. CANTELLI.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Decreta:

Art. 1. La ordinanza di sanità marittima n. 5 (24 giugno 1873), colla quale venne vietata la introduzione nel territorio del Regno degli stracci provenienti dal territorio austro-ungarico tanto per la via di mare che per la via di terra, è revocata.

Art. 2. Gli stracci provenienti dal territorio austro-ungarico saranno ammessi nel territorio del Regno come in tempi ordinari.

Dato a Roma, li 6 gennaio 1874.

Il Ministro: G. CANTELLI.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Essendo cessate le cagioni che consigliarono l'adozione di cautele sanitarie contro il commercio delle biancherie e delle vestimenta usate provenienti dal territorio austro-ungarico e dalle provincie del Regno colpite dal cholera,

Decreta:

I decreti 28 ottobre 1873 relativi al commercio delle biancherie e delle vestimenta usate, dei quali venne fatta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno, sono revocati.

Dato a Roma, li 6 gennaio 1874.

Il Ministro: G. CANTELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 2 corrente, in Afragola, provincia di Napoli, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo

al servizio del Governo e dei privati, con servizio limitato di giorno.

Firenze, 5 gennaio 1874.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Si fa noto che il cavo sottomarino fra Shanghai e Amoy (China) è interrotto. In seguito a ciò i telegrammi per Shanghai sono istradati per la via austro-russa dell'Amour, e quelli per Hong-Kong e Amoy si continuano ad istradare per le vie di Turchia o Malta a scelta dei mittenti.

Firenze, 6 gennaio 1874.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(2ª pubblicazione)

In conformità al prescritto degli articoli 143, 144 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, per la esecuzione della legge 17 maggio 1863, n. 1270, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento della polizza di deposito infradescritta ne sarà, ove non siano presentate opposizioni, rilasciato il corrispondente duplicato appena trascorsi dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale ad intervalli di dieci giorni verrà per tre volte ripetuta.

Polizza n. 21556, emessa il 17 agosto 1871 da quest'Amministrazione, rappresentante il deposito di lire 2020 fatto da Gargano Pasquale fu Vincenzo da Castel di Sangro in seguito di offerta reale fatta a Bertrand Giovanni e da questi rifiutata.

Su tale deposito apparisce avervi interesse anche il cav. Pinto, qual rappresentante lo stabilimento dell'Orfanotrofio militare di Caserta, a forma del verbale di deposito in data 13 luglio 1871.

Firenze, li 10 dicembre 1873.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. Giachetti.

Per il Direttore Generale
Ceresole.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La *Lombardia* del 6 scrive che il conte Basilio Stampa dei marchesi di Soncino, morto ultimamente a Milano, nel suo testamento condonò i debiti a' suoi coloni di Desio, lasciò pensioni a tutte le sue persone di servizio, ed istituì una lunga serie di legati per private beneficenze, nonchè le seguenti somme a favore di Pii Istituti: L. 5000 alla chiesa di S. Babila, 5000 ai poveri e 5000 all'asilo infantile della parrocchia stessa; 5000 all'istituto dei sordomuti poveri di campagna; 10,000 all'ospedale di Desio, 30,000 all'ospedale di Vaprio e 30,000 all'ospedale di Saronno.

— Il *Giornale di Sicilia* scrive che, nel mese di dicembre 1873, nel porto di Palermo approdarono 450 bastimenti a vela ed a vapore, della complessiva portata di 70,007 tonnellate, con 4692 uomini di equipaggio e 3512 passeggieri. Nel mese stesso, dal porto di Palermo salparono 490 bastimenti, della complessiva portata di 73,112 tonnellate, con 4656 uomini di equipaggio e 2693 passeggieri.

— Il 2 corrente, scrive la *France* del 5 gennaio, un ardimentoso ed esperto viaggiatore, il signor Paolo Soleillet, è partito per un viaggio di esplorazione nel Sahara, alla testa di una spedizione ordinata e preparata per cura della Camera di commercio di Algeri.

DIARIO

Nel giorno 6 gennaio dovette radunarsi il Consiglio federale germanico. Fra gli altri argomenti che dovrà trattare si trova il disegno di legge relativo alle varie modificazioni da introdursi nell'ordinamento militare.

Il giornale *Kurger Poznanski*, organo dell'arcivescovato di Posen, smentisce la presenza dell'arcivescovo Ledochowski a Berlino.

Il corrispondente parigino del *Journal de Genève* scrive che la vita parlamentare si rianimerà a proposito della legge sui sindaci, la quale verrà calorosamente impugnata e difesa.

L'adozione probabilissima di questa legge, secondo che scrive il citato corrispondente, verrebbe seguita da un nuovo movimento di prefetti e di sottoprefetti.

« Si comincia a travedere il piano complessivo del gabinetto del 26 novembre, o piuttosto del signor Broglie, poichè qui è in giuoco la sola politica. La legge dei sindaci permettendo al governo di prendere questi funzionari all'infuori del Consiglio municipale, sottometterà direttamente i comuni all'azione del potere centrale. Al tempo medesimo gli ultimi prefetti e sottoprefetti del signor Thiers (che non si sono ancora compiutamente alleati al nuovo regime) lascieranno il posto ad amministratori scelti esclusivamente nelle file del partito conservatore.

« Soltanto dopo tutti questi rimutamenti il progetto di legge elettorale, a disegno staccato dal resto delle leggi costituzionali, verrà proposto all'esame dell'Assemblea. Qualunque un tale progetto sia, essa ridurrà considerevolmente il numero degli elettori. Secondo i calcoli più modesti, la riforma meno radicale del suffragio universale, quella che si limiterebbe all'aumento del *minimum* di età e ad un aumento della residenza obbligatoria, colla iscrizione nel ruolo d'una delle imposte dirette, sopprimerebbe circa tre milioni e mezzo di elettori, colpendo precisamente quelli che sono in voce di essere i più favorevoli alla repubblica avanzata. Una volta votata la legge elettorale, il governo, assecondato dai prefetti e dai sindaci di sua elezione, si sentirebbe abbastanza vigore per reagire contro le attuali tendenze della pubblica opinione e per imprimere allo spirito del paese un indirizzo decisamente conservatore. »

In un articolo del signor Lemoinne del *Journal des Débats* si legge il seguente parallelo tra alcune condizioni della Francia e talune tendenze della Spagna:

« Una doppia ed uguale difficoltà di ristabilire la monarchia e di fondare la repubblica sembra dovere, presso due delle più grandi nazioni della vecchia Europa, dare nascimento ad una nuova specie di governo che non ha ancora un nome classico, ma al quale la storia si incaricherà di trovarne sollecitamente uno.

« Gli interimati che si succedono in Francia e nella Spagna sembrano dover divenire i governi più naturali e meglio appropriati agli avvenimenti ed alle circostanze.

« Immediatamente dopo la rivoluzione che rovesciò la regina Isabella, la Spagna si diede una reggenza col maresciallo Serrano, ed un governo militare col generale Prim. Quando, per stanchezza, la Spagna finì col darsi un re, il generale Prim vi lasciò la vita, ed il regno anch'esso ebbe breve durata.

« Anche noi posti fra la monarchia e la repubblica, cioè fra due cose parimenti ineffettuabili pel momento, abbiamo finito col rifugiarci sopra un terreno anonimo, la presidenza dei sette anni.

« E siccome noi, al paro dei nostri vicini d'oltre Pirenei, stiamo facendo le più graziose esperienze di regimi governativi, è probabile che gli Spagnuoli ricopiino da noi il sistema nostro più recente, e che anch'essi insediino nel loro paese una presidenza di alcuni anni. E questo almeno è quanto ci pare di potere arguire dalle ultime notizie che ci sono state trasmesse. »

Per dare una spiegazione delle questioni sollevate dalla circolare della Turchia relativamente ai trattati di commercio, circolare che, per quanto pare, è pervenuta recentemente a Berlino, conviene citare il testo dell'articolo 16 del trattato conchiuso tra la Prussia, pel *Zollverein*, e la Turchia, sotto la data del 20 marzo 1862. Quest'articolo reca che la durata del trattato è fissata a 28 anni; quindi soggiunge:

« Ciascuna delle parti contraenti si riserva il diritto di proporre, al finire del 14° e del 21° anno, quei cangiamenti che l'esperienza avrà fatti riconoscere come utili. »

Più sotto, questo medesimo articolo trattando della tariffa, reca: « La nuova tariffa, così stabilita, rimarrà in vigore sette anni, cominciando dallo scambio delle ratifiche. Ciascuna delle parti contraenti avrà il diritto di proporre la riforma della tariffa un anno prima che spiri questo termine. Qualora non si faccia uso di questo diritto prima di detto termine, la tariffa rimane in vigore per altri sette anni, ecc. »

Dal tenore di questo articolo risulta che le parti contraenti non hanno il diritto di denunziare il trattato in maniera unilaterale; e generalmente si crede che il pensiero del dispaccio turco, fatta astrazione della sua forma, fosse quello di ottenere alcune modificazioni del trattato, e una riforma della tariffa; la Turchia avrebbe anticipato il termine per proporre la riforma (il quale scadrebbe nel 1875) a fine di agevolare le trattative.

La relazione annuale, testè presentata al Congresso di Washington dal signor Creswell, direttore generale delle poste americane, determina con precisione lo stato delle trattative avviate tra la Francia e gli Stati Uniti per la conclusione di una convenzione postale; ma non lascia guari sperare un prossimo accomodamento. Gli Stati Uniti aderirono a un aumento della tassa postale per parte della Francia, e l'uso dei pesi che in Francia abitualmente sono usati. Ma i negoziatori francesi chiesero di più; cioè domandarono che gli Americani stessi adoperassero i pesi francesi pel proprio uso interno. Il signor Creswell giudicò non accettabile questa domanda, epperciò nella sua relazione esprime il rammarico di non avere ancora potuto riuscire a un trattato che ponga fine a negoziati che già durano da sei anni.

Dopo che l'amministrazione francese ebbe respinto un primo progetto elaborato a Parigi tra i signori Washburne e Rampon, venne formolato un secondo progetto il quale determinava il *maximum* delle concessioni alle quali poteva acconsentire la posta americana. Questo nuovo progetto fu presentato dal ministro di Francia all'approvazione del suo governo, e il signor Creswell attende una risposta decisiva.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENEZIA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 14 gennaio 1874 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 121 nel comune di Roncade, provincia di Treviso, coll'aggio medio annuale lordo di lire 1011 48.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo art. 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Venezia, addì 22 dicembre 1873.

Il Direttore: Marinuzzi.

CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MESSINA

Nei paraggi di Sant'Agata, circondario marittimo di Milazzo, venne il 15 andante mese ricuperata una bilancella di circa 5 tonnellate, piena d'acqua, sguernita di attrezzi e carte di bordo, che dietro perizia risultò del valore approssimativo di lire 150.

Detto galleggiante conteneva un piccolo cavo, venti pezzi di cuoio per scarpe di montanari ed una quantità di pesce salato, il tutto però in istato di putrefazione.

Chiunque credesse di aver diritto a siffatto ricupero potrà far valere le sue ragioni in questa Capitaneria nei termini di cui agli articoli 131 e 136 del vigente Codice per la marina mercantile.

Messina, li 31 dicembre 1873.

Il Capitano di Porto
Bertolini.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 6. — I volontari di Valladolid abbandonarono le loro posizioni senza attendere di essere attaccati.

L'attitudine energica della guarnigione di Malaga fece disperdere alcuni piccoli gruppi che incominciavano a formarsi.

A Valladolid, a Badajoz e nelle Baleari il disarmo dei volontari continua ad effettuarsi tranquillamente.

Gl'insorti di Cartagena continuano a fare un fuoco vivissimo.

Si crede che essi sieno incoraggiati dalla supposizione che le popolazioni delle provincie abbiano assunto un'attitudine ostile al governo.

Un decreto ricostituisce l'Ayuntamiento di Madrid sotto la presidenza di Carvajal.

Il generale Fatino e il brigadiere Aria furono arrestati.

Parigi, 7. — Il principe Napoleone è arrivato questa mattina a Parigi.

Una lettera del generale Du Temple smentisce la voce ch'egli abbia ritirato la sua interpellanza.

Il fratello Filippo, superiore generale dei Fratelli della Dottrina cristiana, è morto.

Perpignano, 7. — La voce che Castelar sia partito dalla Spagna è smentita.

Un telegramma di Barcellona annunzia che in quella città regna una qualche agitazione.

Madrid, 7. — Il ministro dell'interno ha pubblicato una circolare nella quale dice:

L'atto di energia e di patriottico disinteresse eseguito il 3 gennaio dal generale Pavia fu un degno principio dell'alta e difficile missione del governo. L'Assemblea, condannando l'assennata politica di Castelar, aveva decretato la dissoluzione del paese. Da quel momento l'unità nazionale era distrutta. Il paese non sperava più salvezza che dall'accordo di tutti i partiti liberali sotto la bandiera della repubblica conservatrice. Il governo è certo di non avere violato alcuna legalità e di essersi fatto interprete dei sentimenti del paese. La decomposizione della patria decretata da un'Assemblea non può mai essere opera della legalità, la quale in simili casi si mette dalla parte del primo che osa impedire quella decomposizione e rappresentare meglio la volontà della nazione, anche quando non la consulti preventivamente. L'oggetto principale del governo è di ristabilire l'ordine e di mostrare che esso è compatibile colla repubblica e la libertà. Il governo impiegherà i mezzi più energici per ristabilire l'ordine.

Madrid, 7. — La città di Valenza è dichiarata in istato d'assedio.

I generali Ripoll e Hidalgo furono arrestati.

Assicurasi che Castelar rifiuti il suo concorso a Salmeron e a Figueras, che vogliono riorganizzare il partito federale.

Vienna, 7 — In occasione dell'anniversario della nomina dell'Imperatore come proprietario di un reggimento russo di granatieri, una deputazione di questo reggimento, composta di un generale, di tre ufficiali e di tre sottufficiali, andrà a Pesth a presentare a S. M. le sue congratulazioni.

Costantinopoli, 7. — L'ambasciatore d'Inghilterra è partito, avendo ottenuto un congedo di tre mesi.

La nuova legge sul bollo impone ai giornali una tassa di 2 paras.

Schwerin, 7. — La Dieta straordinaria è convocata pel 1° febbraio affine di continuare le deliberazioni relative alla Costituzione.

Copenaghen, 7. — S. M. il re, rispondendo all'indirizzo del Folketing, dichiarò che egli doveva respingere la domanda relativa ad una modificazione del gabinetto ed espresse la speranza che il patriotismo dei partiti produrrà la loro unione, la quale è necessaria per il benessere della patria.

Berlino, 7. — La *Corrispondenza provinciale*, parlando delle elezioni, raccomanda che si eleggano uomini decisi a sostenere il governo nel mantenimento delle forze militari tedesche e nella protezione dei beni spirituali del paese.

Borsa di Firenze — 7 *gennaio*.

Rend. ital. 5 0[0	67 50	nominale
Id. id. (god. 1° luglio 73	— -	
Napoleoni d'oro	23 13	contanti
Londra 3 mesi	29 17 1[2	»
Francia, a vista	116 35	»
Prestito Nazionale	64 50	nominale
Azioni Tabacchi	868 -	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2228 -	fine mese
Ferrovie Meridionali	434 —	»
Obbligazioni id.	— -	
Banca Toscana	1635 —	nominale
Credito Mobiliare	913 1[2	fine mese*
Banca Italo-Germanica	329 —	nominale
Banca Generale	—	

* Cupone staccato.

Borsa di Parigi — 7 *gennaio*.

	6	7
Prestito francese 5 0[0	94 05	94 05
Rendita id. 3 0[0	58 67	58 65
Id. id. 5 0[0	93 97	93 97
Id. italiana 5 0[0	62 15	60 07*
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 1[4	92 3[8
Ferrovie Lombardo-Venete	365 —	367 —
Banca di Francia	4225 —	4220 —
Ferrovie Romane	67 50	67 50
Obbligazioni Romane	165 —	166 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	177 —	176 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	— —
Cambio sull'Italia	14 1[2	14 1[2
Obbligaz. della Regia Tabacchi	485 —	475* —
Azioni id. id.	— —	— —
Londra, a vista	25 27	25 28 1[2
Aggio dell'oro per mille	1 —	1 —
Banca Franco-Italiana	— —	— —

* Cupone staccato.

Borsa di Vienna — 7 *gennaio*.

	5	7
Mobiliare	237 50	237 50
Lombarde	164 —	163 —
Banca Anglo-Austriaca	138 25	137 50
Austriache	333 50	339 —
Banca Nazionale	1018 —	1021 —
Napoleoni d'oro	8 99	9 02
Cambio su Parigi	44 55	44 70
Cambio su Londra	112 75	113 —
Rendita austriaca	74 05	74 30
Id. id. in carta	69 50	69 55
Banca Italo-Austriaca	36 50	35 —
Rendita italiana 5 0[0	— -	— —

Borsa di Berlino — 7 *gennaio*.

	6	7
Austriache	200 1[2	200 3[4
Lombarde	96 —	96 1[2
Mobiliare	140 —	140 1[2
Rendita italiana	60 1[8	60 —
Banca Franco-Italiana	— —	— —
Rendita turca	44 —	43 1[8

Borsa di Londra — 7 *gennaio*.

	6	7
Consolidato inglese	92 3[8	92 3[8
Rendita italiana	59 5[8	59 1[2
Turco	45 3[4	45 5[8
Spagnuolo	17 7[8	18 1[8

Due Supplementi a questo numero contengono: gli Allegati *A, B, C, D, E* e *F* e il Prospetto riepilogativo Allegato *G* degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 per cento, ecc., annessi al Regio decreto 6 novembre 1873, n. 1689 (Serie 2ª); e una parte dell'Elenco n. 234 delle pensioni liquidate dalla Corte dei Conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 7 gennaio 1874, ore 16 35.

Soffiano forti venti di nord in molte parti d'Italia. Mare agitato generalmente. Cielo nuvoloso o piovoso o coperto. Nevica a Urbino. Piove su tutto il basso Adriatico. Barometro oscillante nella penisola, alzato di 2 mm. in Sicilia, di 5 mm. a Malta. Iersera e stanotte burrasche in vari punti dell'Italia meridionale e a Malta. Stamani pioggia nell'Alta Italia. Continua probabilità di forti venti in tutta l'Italia e di tempo cattivo specialmente sul versante Adriatico e in Sicilia.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 7 gennaio 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	764 6	765 0	764 2	765 4	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente) TERMOMETRO Massimo = 10 0 C. = 8 0 R. Minimo = 4 0 C. = 3 2 R. Magneti pressochè regolari. Bifilare fluttuante, crescente e fuor d'ora.
Termometro esterno (centigrado)	4 0	9 5	10 0	7 2	
Umidità relativa	67	49	57	64	
Umidità assoluta	4 11	4 42	5 16	4 86	
Anemoscopio	N. 5	N. 6	NE. 3	N. 3	
Stato del cielo	3. cirro-cumuli	3. cirri e strati	1. quasi coperto	4. nebbia alta, cirri	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 8 gennaio 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	2 semest. 74	—	67 72	67 67	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0[0	1 aprile 74	—	-	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	1 ottob. 73	-	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Detto piccoli pezzi	»		— -	— —	—	— —	— —	— -	—
Detto stallonato	»	-	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»		— -	—	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0[0	1 trimest. 74	537 50	— —	517 —	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 ottob. 73	—	72 90	72 80	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»		72 10	72 —	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 dicemb. 73	—	71 —	70 90	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	»	1000	— —	— —	— —	— —	- -	— —	2200
Banca Romana	1 genn. 74	1000	1920	— -	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	— —	—	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	465 —	464 50	495 —	464 50	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	323 50	323 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— -	— —	— —	— —	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	—	— —	— -	—	— —	-
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— -	— -	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0[0	1 ottob. 73	500	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	- -	— —	— —	— —	— —	— —	—
SS. FF. Meridionali	—	500	— -	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	—	500	—	— —	—	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro)	—	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	-
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	—	500	448 —	— —	— —	— -	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	1 genn. 74	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	—	430	— —	— —	— —	— —	— -	— —	—
Credito Immobiliare	—	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Rendita Austriaca	—	—	— —	— —	— —	— —	— -	— -	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— -	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— -	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	115 —	114 85	— —
Lione	90	— —	—	—
Londra	90	29 12	29 10	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		23 15	23 12	— —
Sconto di Banca				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0[0 s 1° semestre 1874 69 85 cont.; 70 15, 17, 20 fine.

Cert. emiss. 1860/64 72 80.
Prestito Rothschild 70 90.
Banca Generale 464, 464 50 cont.; 465 fine.
Banca Italo-Germanica 324, 24 50, 24 75, 25 cont.; 325 fine.

Il Deputato di Borsa: G. RIGACCI.
Il Sindaco: A. PIERI.

N. 2.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 5 63 per cento, e così superiore al ventesimo, fatta in tempo utile, sul presunto annuo prezzo di L. 41,812 87, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 2 dicembre ultimo scorso, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione della strada nazionale da Cagliari al Porto di Tortolì, compresa fra Santa Lucia sotto Serri e la Torre di Arbatax, in provincia di Cagliari, della lunghezza di metri 115,366,

si procederà, alle ore 10 antimeridiane di venerdì 30 gennaio corr., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Cagliari avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quello che dalle due aste risulterà il migliore oblatore in diminuzione della presunta annua somma di L. 39,458 81, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto dietro la surriferita diminuzione.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiararsi**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto di queste a chi presentava il preindicato partito di diminuzione di lire 5 63 per cento.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 23 giugno 1873, ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza del 20 settembre 1873, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Cagliari.

La manutenzione comincierà dal 1° gennaio 1874 e durerà un novennio.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 4000.

La cauzione definitiva è di L. 1570 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 20 successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 4 gennaio 1874.

Per detto Ministero

56 A. VERARDI, Caposezione.

N. 3.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane di lunedì 26 gennaio corrente, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche, e presso la R. prefettura di Grosseto avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del primo tronco del nuovo alveo del fiume Pecora, colmatore del padule di Scarlino, in provincia di Grosseto, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 81,267 06.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiararsi**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 15 febbraio 1873, ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza del 17 dicembre 1873, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Grosseto.

I lavori dovranno intrap endersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di mesi cinque successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 3500.

La cauzione definitiva è di L. 580 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffizi offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Grosseto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 4 gennaio 1874.

Per detto Ministero

57 A. VERARDI, Caposezione.

N° 5.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane di giovedì 29 gennaio corrente, in una delle sale di questo Ministero dinanzi il direttore generale delle strade ferrate e presso la Regia Prefettura di Potenza avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto della opere e provviste occorrenti alla riduzione degli attuali ponti provvisori a stilate *in legname sui fiumi Taro, Bradano, Basento, Cavone e Sinno in ponti definitivi in muratura ed in ferro quello sull'Agri, non che alla ricostruzione in muratura del ponte sul Patimisco lungo la linea in esercizio Taranto-Cariati, delle ferrovie Calabro-Sicule, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 813,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiararsi**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 4 settembre 1873, e relative aggiunte del 24 dicembre 1873, ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza del 3 gennaio corrente, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Potenza.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di mesi sette successivi come dall'articolo 4 del capitolato speciale.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 27,000.

La cauzione definitiva è di lire 5700 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 10 successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni otto successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Potenza.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 6 gennaio 1874.

Per detto Ministero

94 A. VERARDI, Caposezione.

SEZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE IN ANCONA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che lunedì 12 gennaio 1874, alle ore 11 antim., nell'ufficio suddetto (situato in piazza Farina) e avanti il direttore del Commissariato militare di Perugia, si procederà al pubblico incanto col mezzo dei partiti segreti per l'appalto della sottoindicata provvista di grano occorrente al magazzino Sussistenze militari di Perugia, per l'ordinario servizio del pane alle truppe.

Indicazione della provvista e condizioni a base dell'asta.

Indicazione dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedere		N° dei lotti	Quantità per cadaun lotto *Quintali*	Rate di consegna	Somma per cauzione di ciascun lotto	LUOGO nel quale dovrà farsi la consegna del genere	TEMPO UTILE per le consegne del grano
	Qualità	Quantità di quintali						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PERUGIA	Nostrale	2500	25	100	3	L. 300	È in facoltà del provveditore di consegnare la provvista di grano nei magazzini delle Sussistenze militari di Perugia e Ancona, oppure nelle stazioni ferroviarie di Ancona, Ponte San Giovanni, Foligno, Falconara, Chiaravalle, Jesi e Sinigaglia.	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in dieci giorni, coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il grano dovrà essere crivellato, del raccolto dell'annata 1873, del peso netto non minore di chilogrammi 75 per ogni ettolitro, e della qualità conforme al campione esistente in questo ufficio, nonchè presso la Direzione di Commissariato militare in Perugia e presso i panifici militari di Perugia e Ancona.

Le condizioni d'appalto sono basate sui capitoli generali e speciali, approvati dal Ministero della Guerra, col millesimo 1874, i quali sono visibili presso quest'ufficio ed in quelli di tutte le Direzioni di Commissariato militare delle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare l'offerta per uno o più lotti, a loro piacimento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Sezione di Commissariato militare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti o nella Tesoreria provinciale della somma stabilita alla colonna 7ª della sovraindicata tabella.

I depositi dei deliberatari verranno ritenuti per essere poi fatti convertire in regolare cauzione definitiva del contratto, secondo le vigenti prescrizioni, e gli altri saranno restituiti tosto chiuso l'incanto.

Venendo i depositi fatti, come segue generalmente, in cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno ricevuti per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

Le offerte degli accorrenti dovranno essere redatte su carta bollata da L. 1, regolarmente firmate e in piego suggellato.

È facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare le loro offerte a qualunque ufficio di Commissariato militare del Regno.

Tali offerte però non potranno essere ammesse a concorso se non perverranno a questa Sezione di Commissariato militare di Ancona ufficialmente e prima che sia proclamata l'apertura dell'incanto, e se non saranno accompagnate dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio, o non risulti, pure ufficialmente, che tale ricevuta si trovi depositata presso l'ufficio al quale venne presentata l'offerta.

Il deliberamento dei lotti di provvista seguirà a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto per ogni quintale di grano un prezzo maggiormente inferiore o almeno pari a quello segnato nella scheda segreta del Ministero.

Si avverte che le offerte riconosciute redatte in modo diverso da quello sopraindicato, o condizionate, non saranno tenute valide.

Il tempo utile (fatali) per la presentazione di offerte di ribasso non inferiori al ventesimo, è stabilito a giorni cinque, decorribile dal mezzodì del giorno del provvisorio deliberamento, e quindi scadibile alle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma) di sabato 17 gennaio 1874.

Tutte le spese relative agli in anti ed alla stipulazione dei contratti, cioè di carta bollata e bolli, di copia, di diritti di segreteria, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, sono a carico dei deliberatari, come pure sono a loro carico quelle della tassa di registro, e ciò giusta quanto è stabilito dall'art. 78 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Ancona, 6 gennaio 1874.

Per detto Ufficio

118 *Il Capitano Commissario:* VENUTI.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

59

49ª Settimana (dal 3 al 9 dicembre 1873)

PROSPETTO dei prodotti col parallelo dell'anno precedente

RETE ADRIATICA E TIRRENA.

Anni	Viaggiatori	Bagagli	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	Totale	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
	DETTAGLIO PER CATEGORIA							
	Prodotti della Settimana.							
1872	188,422 65	11,844 10	43,674 59	174,247 25	1,820 95	420,009 54	1316, 00	319 16
1873	153,326 13	5,784 41	31,818 18	137,000 „	1,800 „	329,728 72	1386, 00	237 90
Differenze 1873	— 35,096 52	— 6,059 69	— 11,856 41	— 37,247 25	— 20 95	— 90,280 82	+ 70, 00	— 81 26
	Dal 1° Gennaio.							
1872	8,619,028 64	348,251 93	1,612,472 74	6,870,728 04	99,819 70	17,550,301 05	1302, 04	13,479 07
1873	9,582,698 54	325,662 24	1,735,227 89	7,979,623 47	102,508 08	19,725,720 22	1364, 47	14,456 69
Differenze 1873	+ 963,669 90	— 22,589 69	+ 122,755 15	+ 1,108,895 43	+ 2,688 38	+ 2,175,419 17	+ 62, 43	+ 977 62

RETE CALABRO-SICULA.

Anni	Viaggiatori	Bagagli	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	Totale	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
	Prodotti della Settimana.							
1872	36,742 10	1, 95	4,709 67	33,575 37	43	76,885 52	643, 00	118 80
1873	31,096 09	77	4,227 26	29,420 „	410 „	65,874 12	643, 00	102 45
Differenze 1873	— 5,646 01	— 550 18	— 482 41	— 4,155 37	+ 322 57	— 10,511 40	—	— 16 35
	Dal 1° Gennaio.							
1872	1,956,216 01	64,987 91	211,478 25	1,552,415 77	21,502 25	3,806,600 19	611, 31	6,226 96
1873	2,068,533 48	52,004 55	246,709 55	1,626,761 74	58,606 07	4,052,615 39	643, 00	6,302 67
Differenze 1873	+ 112,317 47	— 12,983 36	+ 35,231 30	+ 74,345 97	+ 37,103 82	+ 246,015 20	+ 31, 69	+ 75 71

AVVISO.

Si rende pubblicamente noto che non essendo a tutt'oggi pervenuto al signor Modesto Gallone, a Milano, un plico contenente undici cambiali, dal sottoscritto speditogli da Firenze a mezzo postale fino dal 7 decembre 1873, ritiensi quel plico smarrito. Le cambiali in esso contenute erano le seguenti:

di lire 517 25,	accettazione Giona Albertini,	scadenza	fine gennaio 1874.
„ 344 25,	„ Zeffiro Basagni,	„	21 marzo 1874.
„ 644 10,	„ Federico Conti,	„	10 aprile 1874.
„ 1000 00,	„ detto	„	20 detto 1874.
„ 1000 00,	„ detto	„	5 maggio 1874.
„ 998 74,	„ Bergamaschi e Cabra,	„	31 marzo 1874.
„ 1000 00,	„ detti	„	5 aprile 1874.
„ 1000 00,	„ detti	„	10 detto 1874.
„ 1000 00,	„ detti	„	20 detto 1874.
„ 1000 00,	„ detti	„	30 detto 1874.
„ 1000 00,	„ detti	„	5 maggio 1874.

Mentrè si prega chiunque possa per qualsiasi modo esserne venuto in possesso a volerle consegnare al sottoscritto a Firenze od al signor Modesto Gallone a Milano, si dichiara fin d'ora la nullità di quei titoli, si diffidano li accettanti di pagarli e si riserva infine ogni azione contro chi tentasse presentarsi per la riscossione delle medesime.

Firenze, 1° gennaio 1874.

Rinaldo Gallone.

Per ordine del signor Gallone, Carlo Turchetti, rappresentante.

Roma, 7 gennaio 1874. 119

SOCIETÀ ANONIMA ROMANA
per la fabbricazione di materiali laterizi

Si prevengono i signori azionisti che in seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione nella tornata del 2 gennaio corrente, la seconda rata dell'ultimo versamento, necessaria per liberare definitivamente le azioni a senso della circolare n° 84 del 1° luglio 1873, dovrà effettuarsi entro il prossimo venturo mese di febbraio nella Cassa della Banca Romana.

Roma, 8 gennaio 1874.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

112 Avv. Alessandro Pandolfi.

SOCIETÀ ENOLOGICA VALTELLINESE

A termini della deliberazione presa oggi dal Consiglio d'Amministrazione, in base all'articolo 5 dello statuto sociale, i signori azionisti sono invitati ad eseguire dal 1° al 10 febbraio p. v. il versamento del secondo decimo, cioè di L. 25 per ciascuna delle rispettive loro azioni, sotto le avvertenze dell'articolo 6 dell'anzidetto statuto per i versamenti in ritardo.

Il pagamento, oltre che presso l'ufficio della Società in Sondrio, potrà eziandio farsi presso:

La Banca di Credito Valtellinese in **Tirano**;

La Banca Popolare in **Morbegno**;

Il Banco Mattoi Buzzi C. in **Chiavenna**.

Contemporaneamente ad esso potrà essere effettuato il ritiro dei titoli provvisorii nominativi.

Sondrio, 3 gennaio 1874. 116 *Il Presidente:* BRESSAN.

AVVISO.

(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Pistoia con suo decreto del 29 dicembre 1873 dichiara il signor Segna Conversini, domiciliato in Pistoia, unico erede del signor Teofilo del fu Onofrio Conversini all'effetto che possa avanti l'Amministrazione del Debito Pubblico far valere il suo diritto di comproprietà sulla rendita nominale a favore della Prebenda canonicale del Primicerato nella cattedrale di Pistoia, come apparisce dai due certificati del 31 dicembre 1862, l'uno di n. 4754 e l'altro di n. 2320, ed operare conseguentemente la traslazione e tramutamento della medesima a suo favore per la porzione che gli spetta come rappresentante ed erede del detto fu Teofilo Conversini rivendicante del soppresso Benefizio che sopra.

77 Avv. Giuseppe Tesi.

REGIA PRETURA
del 4° mandamento di Roma.

Con atto passato nella cancelleria di questa pretura in data del 29 dicembre 1873, S. E. Virginio Cenci Bolognetti principe di Vicovaro, e la signora Clelia marchesa Cenci Bolognetti in Antici Mattei, ambidue domiciliati e residenti in Roma, il primo nel palazzo proprio posto in piazza del Gesù, n. 46, e la seconda in via Giulia, n. 147, dichiararono di voler accettare non altrimenti che col beneficio dell'inventario l'eredità del rispettivo loro genitore principe Alessandro Cenci Bolognetti, deceduto in questa capitale, nello accennato suo palazzo posto in piazza del Gesù, il 31 dicembre 1872.

Roma, addì 3 gennaio 1874.

98 Il canc. Vittorio Gatti.

DECRETO. 67

Sulla domanda di adozione proposta dal signor Gioacchino Falciani fu Antonio, celibe, giudice del tribunale d'Isernia, ivi domiciliato, in persona della signorina Rosaria d'Arienzo di Giovanni e Chiara Sinno, nubile, di Vietri sul Mare e domiciliata in Nola, la prima sezione della Corte di appello di Napoli nel ventotto novembre 1873 ha emesso il seguente decreto: " La Corte deliberando in camera di consiglio dichiara di farsi luogo all'adozione chiesta dal signor Gioacchino Falciani in persona della signorina Maria Rosaria d'Arienzo. „

SOCIETÀ D'INDUSTRIA E COMMERCIO
pei materiali da costruzione naturali e manifatturati

Avviso di seconda convocazione.

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale di 2ª convocazione, non essendo riuscita in numero la prima convocata per il 29 dicembre scorso, presso la sede della Società in Roma, via in Arcione, 77, per il giorno di mercoledì 21 gennaio 1874, a mezzogiorno, per trattare e deliberare, con qualunque numero di persone e di azioni, sulle materie già poste all'ordine del giorno della prima convocazione e qui ripetuto:

1° Relazioni del Consiglio d'Amministrazione sullo stato finanziario della Società e deliberazioni relative.

2° Completamento del Consiglio d'Amministrazione.

Possono intervenire all'assemblea, personalmente o per mezzo di mandato, tutti gli azionisti possessori di almeno 4 azioni, i quali abbiano eseguito il deposito delle loro azioni presso:

La sede della Società in **Roma**, via in Arcione, 77,

Id. in **Firenze**, via Ghibellina, 107,

La Banca Popolare di **Torino**, piazza Carignano, 6.

Roma, 4 gennaio 1874.

110 Il Consiglio d'Amministrazione.

INTENDENZA DI FINANZA DI CAMPOBASSO

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Ururi, al n° 1, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Larino, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di . . L. 7751 60

„ ai sali di . . „ 11605 „

E quindi in complesso di . L. 19356 60

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, num. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da cinquanta centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione da cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 30 gennaio 1874.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per la inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Campobasso, 31 dicembre 1873.

Il Vicesegretario F. Mosino.

Visto — *L'Intendente* BOTTESINI.

50

AMMINISTRAZIONE PROV. DI TERRA DI BARI

4ª Estrazione del Prestito contratto colla Banca Italo-Germanica

Bari, 20 dicembre 1873.

1368	1546	843	3365	2521	2430	3347	2256	1232	336	1132	2335
1086	1899	3224	2638	2806	295	454	823	3278	264	559	3212
3140	3047	2103	2761	2707	1788	1441	1154	876	2910	2922	1771
2622	1563	1244	1402	2937	1242	2643	3319	3222	1461	2313	3264
349	3011	1946	2263	2769	3006	2696	2878	1937	2242	2288	2597
1566	414	1302	2490	280	3104	154	2634	418	1666	2975	413
646	1939	770	2578	2050	751	2318	2974	2873	3332	594	556
2126	1400	2225	3263	3298	2083	1419	718	1208	2768	3184	3349
192	2620	2078	1738	2581	1473	510	1765	188	990	1859	724
1632	904	1715	3369	2419	313	300	3218	2532	471	3021	3327
1889	2672	137	826	3284	2805	897	1301	2675	3363	427	1388
703	3210	2327	1456	822	1340	2982	1956	1215	1310	2370	408
1012	1845	896	1692	2568	2084	3345	1757	3181	593	2215	632
1686	352	83	1623	1999	2655	1724	1428	3312	230	2246	2237
628	2680	2411	1796	1734	1243	1874	2321	1645	2020	2670	1589
409	2972	620	756	1398	3348	909	2226	2815	1578	1875	2714
2678	3145	1332	1028	2519	1001	1252	231	903	658	1030	463
2528	2264	3318	816	3251	2187	1119	2658	2824	1693	1187	1761
2797	1427	3193	3304	2235	2320	959	2904	3292	283	2604	1643
588	767	2718	1430	2040	301	2308	995	2732	3250	712	2950
3075	1957	2303	3092	3102							

Per copia conforme

109 *Il Segretario Capo:* MOSSA.

BANDO VENALE.

Vendita di bene immobile al pubblico incanto.

Quinto esperimento.

Il sottoscritto cancelliere del tribunale civile di Civitavecchia fa noto al pubblico che ad istanza dei signori comm. Felice, comm. Giulio e Giacinto Marchesi Guglielmi, domiciliati in Civitavecchia, rappresentati dal procuratore avv. Angelo D'Eramo,

A danno del signor Vincenzo Torraca, domiciliato in Civitavecchia,

In seguito a verbale di non eseguita vendita degl'infradescritti fondi per mancanza di offerte, redatto il dì 19 dicembre 1873,

In virtù di decreto del tribunale suddetto, emanato nello stesso giorno, col quale si è ordinato il nuovo incanto e ribassato il prezzo dei fondi d'un decimo,

Nel giorno di venerdì 23 gennaro 1874, alle ore 10 antimeridiane, nella sala delle udienze del tribunale suddetto,

Saranno posti all'incanto e deliberati al maggior offerente i seguenti fondi urbani:

1. Casamento da cielo a terra posto in Civitavecchia, rione Sant'Antonio, via del Convento o della Concezione, al civico n. 4, segnato in catasto col n. di mappa 14, composto di pianterreno e cinque piani superiori; confinante con la piazza già Sant'Antonio ora della Concezione, via del Pozzolano, via Catania e beni di D. Luigi e Vincenzo Biserali.

2. Magazzino ad uso stalla con fienilessa superiore, posto in Civitavecchia, via del Testaccio, segnato in catasto col n. di mappa 353; confinante con i beni del marchese Calabrini, Raffaele e Biagio Castagnola, le mura di fortificazione della città e la strada pubblica.

Le condizioni della vendita sono le seguenti:

a) L'incanto avrà luogo in due lotti separati e distinti per ognuno dei sopradescritti fondi, con tutti i diritti e servitù inerenti, sì attive che passive.

b) Il prezzo sul quale verrà aperto l'incanto, è quello determinato dalla perizia giudiziale diminuito di quattro decimi, cioè:

Pel fondo n. 1 consistente nel casamento posto nel rione Sant'Antonio, lire trentanovemila seicento quarantasette e centesimi cinquantuno (lire 39647 51).

Pel fondo n. 2 consistente nel magazzino ad uso stalla con soprapposta fienilessa lire duemila trecentosessantadue e centesimi trentadue (lire 2362 32).

c) Tutte le tasse sì ordinarie che straordinarie imposte sui fondi sono a carico dell'acquirente dal giorno dell'aggiudicazione.

d) Il compratore dovrà rispettare le locazioni a termini di legge.

e) Saranno a carico dell'acquirente le spese della sentenza di vendita, registro, trascrizione, ecc.

Chiunque vorrà offrire all'incanto dovrà precedentemente depositare presso il cancelliere il decimo del prezzo del fondo pel quale voglia offrire, e perciò la somma di lire 3964 15 pel fondo n. 1 — e quella di lire 236 23 pel fondo n. 2, non che le spese approssimative di cui alla lettera *e)* nelle somme di lire 3200 pel fondo n. 1 — e di lire 300 pel fondo n. 2.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Civitavecchia, li 2 gennaio 1874.

Il canc. Augusto Loreti.

105 Avv. A. D'Eramo.

DELIBERAZIONE.

(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Messina con deliberazione del 6 dicembre 1873 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico tramuti in cartella al portatore il certificato di rendita n. 39163, di annue lire 205, intestato a Santa Varvessi di Costantino, da rilasciarsi a suo marito signor Salvatore D'Angelo fu Mario. 23

R. Tribunale civile di Genova.

Inserzione a mente dell'art. 23 Codice civ. it. per dichiarazione d'assenza.

(2ª pubblicazione)

Il prefato tribunale, provvedendo sul ricorso di Giovanni, Antonia ed Anna fratello e sorelle Dinegro fu Michele, ammessi al gratuito patrocinio con decreto 10 luglio 1873, per far pronunciare l'assenza dei loro fratelli Pietro e Giambattista Dinegro fu Michele, di Genova, con provvedimento 29 detto luglio ordinò anzitutto le informazioni, notificazioni e pubblicazioni di cui nel succitato art. 23 del Codice civile italiano.

Genova, 24 novembre 1873.

6562 F. Campantico, proc.

NOTIFICAZIONE.

(2ª pubblicazione)

Si notifica che in virtù di decreto del 28 maggio 1873, reso dal tribunale civile di Roma, nel giorno 21 gennaio 1874, alle ore 9 antimeridiane, nello studio notarile del signor Agostino Delfrate, posto in Marino, avrà luogo l'esperimento di vigesima degl'infrascritti stabili facienti parte del patrimonio di Luigi ed altri Trovalusci figli del fu Domenico e della di loro madre tutrice e curatrice legittima Carolina Capri, di Marino:

1. Lotto — Porzione di casa sita in Marino, via Garibaldi, al civico num. 5; 2. Lotto — Utile dominio di terreno cannetato nel territorio di Marino, in contrada Costacasella, diviso in due parti; 3. Lotto — Utile dominio di terreno vignato di Grottaferrata, in contrada Valle de' Paoli; 4. Lotto — Utile dominio di terreno cannetato nel territorio di Marino, in contrada Ferriere Vecchie; 5. Lotto - Utile, dominio di terreno vignato e cannetato in territorio di Rocca di Papa in contrada Calcare; 6. Lotto — Utile dominio di terreno olivato nel territorio di Marino, in contrada Valle Briccoccola.

Le condizioni di tal vendita trovansi descritte nel relativo bando.

99 Vincenzo Vespasiani usciere.

INSTANZA

per la restituzione di lire 600 depositate presso la Cassa dei depositi e prestiti.

(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Torino con decreto del 10 novembre 1873 autorizzò la Cassa dei prestiti e depositi stabilita presso la Direzione del Debito Pubblico a restituire e rimettere alli Teresa Renaldi, Secondo, Teresa, Giovanni, Matteo e Catterina madre e figli Modena, residenti in Isolabella, ammessi al beneficio della gratuita clientela per decreto della Commissione instituita presso il suddetto tribunale del 20 agosto 1873, e rappresentati li due ultimi come presenti assunti dal causidico Innocente Isnardi loro curatore speciale, la somma di lire 600, rappresentata dalla cartella di deposito avente il n. 14472, e relativi accessorii, caduta nella successione intestata di Giorgio Giuseppe Modena rispettivo figlio e fratello, già maresciallo d'alloggio nei carabinieri Reali, del quale sono legittimi eredi, deceduto in Giaveno il 13 aprile 1873.

Chiunque abbia interesse ad opporsi a detta restituzione è diffidato di provvedersi nei modi e termini voluti dalla legge.

Torino, il 15 novembre 1873.

Avv. Gius. Marinetti proc. capo.

31 Isnardi Innocente proc.

FEA ENRICO Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.